


Spett.le Autorità,  
si trasmette in allegato quanto in oggetto.  
Distinti saluti.

Movimento Consumatori  
Via Piemonte 39/A - 00187 Roma  
Tel. 06 4880053  
[www.movimentoconsumatori.it](http://www.movimentoconsumatori.it)



Le e-mail provenienti da Movimento Consumatori sono trasmesse in buona fede e non comportano alcun vincolo nè creano obblighi per l'associazione stessa, salvo che ciò non sia espressamente previsto da un accordo scritto. Questa e-mail è confidenziale. Qualora l'avesse ricevuta per errore, La preghiamo di comunicarne via e-mail la ricezione al mittente e di distruggere il contenuto. La informiamo inoltre che l'utilizzo non autorizzato del messaggio o dei suoi allegati potrebbe costituire reato. Grazie per la collaborazione.

E-mail from Movimento Consumatori are sent in good faith but they are neither binding on the Association nor to be understood as creating any obligation on its part except where provided for in a written agreement. This e-mail is confidential. If you have received it by mistake, please inform the sender by reply e-mail and delete it from your system. Please also note that the unauthorized disclosure or use of the message or any attachments could be an offence. Thank you for your cooperation.



**Oggetto: Osservazioni sullo schema di disciplina delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie ART**

La scrivente Associazione, iscritta nell'elenco di cui all'art. 137 d.lgs. 206/2005, nell'ambito della consultazione in corso, formula di seguito le proprie osservazioni sul documento in oggetto.

Articolo	Osservazioni
<p>1) Definizioni</p> <p>“g) <i>Associazione dei consumatori, l'associazione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del Consumo ovvero negli elenchi regionali delle associazioni dei consumatori e utenti, istituiti ai sensi della legislazione di ciascuna Regione</i>”</p> <p>[in qualità di soggetto accreditato come da definizione sub lett. h)]</p>	<p>La definizione comprende le associazioni dei consumatori legittimate sia a livello nazionale che a livello locale.</p> <p>Si ritiene che l'estensione della legittimazione a favore delle associazioni locali sia opportuna e necessaria, in quanto consente anche alle articolazioni territoriali di poter essere rappresentative non solo a livello locale, con riguardo a servizi di trasporto gestiti a livello regionale (es. trasporto ferroviario), ma anche a livello interregionale e nazionale.</p> <p>Le associazioni locali possono così rappresentare i <u>soggetti residenti</u> nella regione dove sono iscritte, anche se il luogo di partenza e destinazione sono all'esterno della propria regione.</p> <p>Pare invece utile approfondire l'opportunità di estendere la legittimazione a favore di associazioni regionali per rappresentare consumatori e utenti <u>non residenti</u> nella regione dove le medesime associazioni locali non hanno sede.</p> <p>Potenzialmente, secondo quanto risulta dall'attuale testo, ad esempio un'associazione riconosciuta e rappresentativa in Piemonte potrebbe attivare la procedura per conto di soggetti residenti in Sicilia, sia con riguardo a trasporti nazionali che a trasporti locali, senza tuttavia essere rappresentativa nella regione di residenza o domicilio il consumatore.</p> <p>Si chiede pertanto di eventualmente specificare che l'accreditamento garantisce la possibilità per le associazioni iscritte negli elenchi regionali di rappresentare esclusivamente utenti residenti o domiciliati nelle regioni di appartenenza delle stesse, a prescindere dal luogo di partenza e destinazione del servizio di trasporto.</p>
<p>9) Svolgimento della procedura</p>	<p>È previsto che la procedura si svolga “<i>mediante lo scambio non simultaneo di comunicazioni tra le parti e il Conciliatore</i>”.</p> <p>Si rileva che non è prevista, anche soltanto come eventuale e su impulso del conciliatore, la possibilità di attivare incontri tra le parti in presenza o in videoconferenza.</p> <p>Ciò comporta non solo un rallentamento della procedura, in relazione al fatto che le comunicazioni non avvengono in occasione di un incontro nel corso del quale potrebbe</p>

	<p>definirsi positivamente o negativamente la controversia, ma anche in molti casi un limite al dialogo tra le parti interessate.</p> <p>La presente osservazione viene formulata anche in relazione all'esperienza maturata in occasione delle <u>conciliazioni paritetiche</u>, nelle quali le parti si incontrano (in presenza oppure online), e della <u>mediazione civile</u>, ADR che funzionano in molti casi proprio grazie alla possibilità di attivare un'interlocuzione diretta delle parti (in presenza del mediatore, nel secondo caso).</p> <p>Si osserva inoltre che non sono indicati termini per lo scambio delle comunicazioni tra le parti e il conciliatore e che non è previsto un limite massimo delle comunicazioni che possono essere trasmesse, con conseguente indeterminatezza della procedura.</p>
--	--

Torino, 27 dicembre 2022

Marco Gagliardi  
Resp. Servizio Legale  
Settore Trasporti e Turismo

